

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 315/A

presentata dai Consiglieri regionali  
MANCA Gavino - LOCCI - ZEDDA Paolo Flavio - TUNIS - DESINI - PINNA Rossella - PINNA  
Giuseppino - TENDAS - ZEDDA Alessandra - ZANCHETTA - COCCO Pietro - ANEDDA -  
USULA - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - DEDONI - COMANDINI

il 5 aprile 2016

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge nasce a seguito dell'esame svolto dalla Seconda Commissione sul disegno di legge n. 216 (Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro)), presentato dalla Giunta regionale in data 8 maggio 2015 che la Commissione, all'unanimità, ha valutato opportuno riscrivere integralmente. Le principali motivazioni che hanno indotto la Commissione a rielaborare il testo di riforma dei servizi e delle politiche del lavoro sono le seguenti:

- 1) necessità di delineare un nuovo assetto delle competenze a livello regionale coerente con la scelta di trasferire alla Regione l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro finora svolte dalle province;
- 2) mutato contesto normativo nazionale a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 183 del 2014 (jobs act) che interviene in materia di lavoro attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, essa inoltre riordina la disciplina dei rapporti di lavoro, l'attività ispettiva e la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L'articolato si compone di:

**PARTE PRIMA.** Contiene i principi generali, le finalità e disciplina i compiti e le funzioni della Regione, alla quale è conferito l'esercizio delle competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Vengono individuati i soggetti che compongono il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro e il sistema di accreditamento.

**PARTE SECONDA.** Disciplina i compiti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

(ASPAL) quale soggetto preposto all'erogazione dei servizi connessi alle funzioni della Regione in materia di lavoro e ne disciplina l'organizzazione; prevede che l'Agenzia abbia delle articolazioni territoriali denominate Centri per l'impiego, ossia dei poli territoriali cui compete l'erogazione dei servizi per il lavoro e nei quali possano confluire anche servizi di tipo previdenziale e socio-assistenziale.

PARTE TERZA. Definisce le misure di politica attiva del lavoro e individua gli strumenti e i principi in base ai quali erogare i servizi e realizzare gli interventi: profilazione degli utenti, patto di servizio personalizzato, assegno di ricollocazione e principio di condizionalità.

PARTE QUARTA. Contiene le norme attuative, la clausola valutativa, le norme transitorie e le abrogazioni.

Dal punto di vista dell'assetto delle competenze e dell'organizzazione dei servizi per il lavoro, le principali novità sono:

- a) attribuzione dell'esercizio delle competenze in materia di lavoro alla Regione (articolo 4);
- b) previsione di un sistema regionale che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese su tutto il territorio regionale attraverso i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva (articolo 5);
- c) individuazione dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL) quale soggetto preposto all'erogazione dei servizi per il lavoro, che opera attraverso i propri uffici sul territorio, i Centri per l'impiego, quali uffici territoriali aperti al pubblico che forniscono attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro (articoli 10 e 12);
- d) semplificazione di alcune procedure legate all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia (approvazione dello statuto, dotazione organica, nomina del direttore e del collegio dei revisori), omogeneizzazione della sua disciplina a quella delle altre agenzie regionali e assoggettamento dell'ASPAL a tutte le norme in materia di organizzazione e personale previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 (articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17);
- e) revisione e semplificazione delle procedure di programmazione degli interventi in materia di lavoro, coordinamento con le misure e strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e con gli atti di programmazione europea (articolo 6);
- f) razionalizzazione del numero, delle competenze e della composizione delle commissioni per i servizi e le politiche del lavoro, mantenimento della sola commissione regionale ed eliminazione delle otto commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro e delle otto commissioni per il collocamento mirato dei disabili (articolo 7);
- g) revisione e adeguamento alla normativa nazionale della disciplina relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, riorganizzazione di tali funzioni presso i Centri per l'impiego; creazione di un comitato tecnico che opera nei centri per l'impiego dislocati nelle città capoluogo; aggiornamento della disciplina del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e abrogazione della legge regionale n. 20 del 2002 (Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili), (articoli 19 e 20);
- h) attribuzione di compiti e finalità specifiche all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, previsione di un raccordo con il Servizio di statistica regionale e della fruibilità dei dati di cui dispone nel formato open data (articolo 18);
- i) revisione del sistema informativo regionale delle politiche del lavoro che, in base alla normativa nazionale, costituisce un nodo di coordinamento (regionale) del sistema informativo unitario (nazionale) delle politiche del lavoro; impostazione di tecniche di interoperabilità e scambio di dati in un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi statali e regionali (articolo 9).

Dal punto di vista delle modalità di erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro i punti principali riguardano:

- a) la presa in carico della persona in cerca di occupazione con la quale i centri per l'impiego siglano un Patto di servizio personalizzato che tiene conto del profilo di occupabilità della persona e

- individua le azioni mirate e individualizzate atte ad accompagnare il suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro (articolo 22);
- b) il principio di condizionalità che dispone l'obbligo di attivazione del soggetto per la ricerca del lavoro al quale resta condizionato il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e dei benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale (articolo 21), prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito (articolo 31);
  - c) assegno di ricollocazione che disciplina il diritto del lavoratore disoccupato ad avere una dote, commisurata al proprio profilo di occupabilità, da spendere per ricevere un sostegno specialistico ed intensivo nella ricerca di un nuovo lavoro (articolo 23).

La proposta di legge, inoltre, contiene delle norme di carattere transitorio necessarie a disciplinare il passaggio delle funzioni e del personale dalle province alla Regione e ad accompagnare il sistema verso il nuovo assetto.

Per quanto riguarda trasferimento del personale l'articolo 37 prevede il passaggio:

- a) del personale a tempo indeterminato, già trasferito alle province dal Ministero del lavoro e del personale di ruolo delle province impiegato in via esclusiva nel sistema dei servizi e delle politiche attive, a far data dal 7 ottobre 2013; è escluso dal trasferimento il personale dirigenziale;
- b) del personale con contratto a termine, il cui rapporto di lavoro è in essere al momento del trasferimento (o al momento dell'entrata in vigore della legge), a prescindere dalla tipologia contrattuale di assunzione, impiegato in via esclusiva nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

In materia di personale si prevede, inoltre, in applicazione della disposizione statale contenuta nella legge n. 147 del 2013 (recentemente prorogata dall'articolo 1, comma 776, della legge di stabilità 2016 - legge n. 208 del 2015), il superamento della situazione di precariato del personale inquadrato nell'Agenzia del lavoro con contratto a tempo determinato sulla base della legge regionale n. 3 del 2013.

L'articolo 36 disciplina il piano di subentro; la decorrenza dell'esercizio delle funzioni riassegnate alla Regione dev'essere contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni da disciplinare dalla Giunta regionale con propria delibera.

La clausola valutativa è disciplinata dall'articolo 35 della proposta di legge. Essa, oltre a prevedere la presentazione di una relazione da parte della Giunta regionale al Consiglio sullo stato di avanzamento delle misure previste, le modalità di attuazione e le eventuali criticità riscontrate, dispone che la Giunta integri l'informativa con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate anche attraverso la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo randomizzato. Le misure da sottoporre a tale tipo di controllo sono definite in un programma triennale di valutazione approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Le abrogazioni sono contenute nell'articolo 43. La proposta di legge riscrive integralmente la legge regionale n. 20 del 2005, che conseguentemente viene abrogata. È inoltre abrogata la legge regionale n. 20 del 2002 (Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili) in quanto la materia viene ridisciplinata all'interno della presente proposta di legge.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

MANCA Gavino, Presidente e relatore - LOCCI, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - TUNIS, Segretario - DESINI - PINNA Giuseppino - PINNA Rossella - TENDAS

pervenuta il 29 aprile 2016

La proposta di legge n. 315 "Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro" è stata presentata a firma di tutti i componenti della Seconda Commissione consiliare permanente in data 5 aprile 2016. Essa è il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione in esito all'esame del disegno di legge n. 216 "Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro)" presentato dalla Giunta regionale in data 7 maggio 2015.

L'attività istruttoria svolta dalla Commissione ha consentito di effettuare un'attenta analisi delle principali novità normative introdotte a livello statale dalla legge delega n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), che ha profondamente innovato la normativa in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, e dai relativi decreti attuativi che, tra le altre cose, hanno istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, introdotto importanti principi quali la condizionalità e l'offerta di lavoro congrua, previsto l'obbligo della presa in carico e della profilazione degli utenti, rafforzato il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro e valorizzato le sinergie tra servizi pubblici e privati.

Tali importanti novità normative, unite alla scelta (già contenuta nel disegno di legge presentato dalla Giunta) di modificare l'assetto delle competenze in materia di lavoro a livello regionale (con il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalle province alla Regione) ha determinato la Commissione nella convinzione dell'esigenza di un intervento di riforma complessiva dell'intero sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva e della necessità della completa revisione della legge regionale n. 20 del 2005 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) che attualmente disciplina la materia.

Il lavoro della Commissione si è svolto in stretta collaborazione con la Giunta regionale, con la quale ha condiviso impostazione e contenuti del testo elaborato. Per la descrizione dell'articolato si rimanda alla dettagliata relazione dei proponenti.

La Commissione, inoltre, ha svolto una serie di audizioni con i principali attori del sistema e i soggetti portatori di interesse le cui osservazioni sono state attentamente esaminate e inserite, qualora ritenute in linea con l'impostazione generale, nel testo finale.

In data 6 aprile 2016, la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, alla Giunta regionale, in merito agli aspetti finanziari della proposta di legge in discussione, in quanto ha rilevato la difficoltà a pervenire, in sede consiliare, a un'adeguata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

Con la nota n. 3811 del 14 aprile 2016, modificata e integrata dalla nota n. 4358 del 27 aprile

2016 e con la nota n. 3935 del 18 aprile 2016, l'Assessorato regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per il lavoro hanno inviato la quantificazione degli oneri relativi alle spese del personale.

Nella seduta del 14 aprile 2016 la Commissione ha concluso l'esame degli articoli della proposta di legge n. 315 e ha deliberato di richiedere il parere alla Terza e Prima Commissione rispettivamente, ai sensi del comma 1 e del 3 comma dell'articolo 45 del Regolamento interno, e al Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, e ha pertanto sospeso l'approvazione finale del testo in esame.

La Prima Commissione, con nota n. 4264 del 22 aprile 2016, ha espresso un parere favorevole sugli aspetti di competenza della proposta di legge n. 315/A; la Terza Commissione, altresì, con nota n. 4205 del 21 aprile 2015, ha espresso un parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, con l'osservazione di valutare la copertura finanziaria mediante la riduzione di altra voce di spesa rispetto a quella individuata.

Il Consiglio delle autonomie locali ha fatto pervenire il proprio parere con la nota n. 4372 del 28 aprile 2016.

Nella seduta del 28 aprile 2016, la Commissione ha preso atto dei pareri e, all'unanimità, ha approvato definitivamente la proposta di legge.

\*\*\*\*\*

## RELAZIONI TECNICHE

In riferimento alla richiesta del Presidente della Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale della Sardegna dell'8 aprile 2016, prot. 3593, si trasmette la relazione tecnica "Analisi costi riguardanti il trasferimento del personale delle province alla Regione" con inclusa:

- a) tabella numerica del personale delle province da trasferire alla Regione;
- b) tabella finanziaria nella quale vengono quantificati i costi relativi al trasferimento alla Regione del personale in servizio nelle diverse amministrazioni provinciali ed effettivamente impiegato nei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro alla data dell'8 aprile 2014.

Si riferisce che la predetta relazione tecnica è stata predisposta dalla scrivente Direzione generale a seguito dell'avvenuta trasmissione, da parte delle amministrazioni provinciali, degli elenchi aggiornati del personale da trasferire alla Regione.

## INQUADRAMENTO CONTRATTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE SUDDIVISIONE NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA ALLA DATA DEL 31.12.2016

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs2001/180																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	1	-	3	2	-	12	-	-	17	12	-	2	1	-	2	-	52
OR	-	-	-	1	-	7	-	-	15	-	-	-	2	-	2	-	-	27
NU	-	-	-	-	-	8	-	-	14	-	-	-	1	-	2	-	-	25
OT	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
VS	-	-	-	-	2	-	5	-	-	4	4	-	-	1	-	1	-	17
CI	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	9
OG	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8
SS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	7	-	1	2	-	-	-	22
<b>totali</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>167</b>
Totale cat A: <b>1</b>				Totale cat B: <b>53</b>					Totale cat C: <b>95</b>					Totale cat D: <b>18</b>				

PROV.	EX MINISTERIALI PROSSIMI IN CONGEDO ALLA DATA 31.12.2016																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	-	-	-	-	-	5	-	2	3	1	-	-	-	-	1	-	12
OR	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	10
NU	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
OT	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
VS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OG	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
SS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	5
<b>totali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
Totale cat A: <b>-</b>				Totale cat B: <b>22</b>					Totale cat C: <b>15</b>					Totale cat D: <b>4</b>				

PROV.	DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	-	-	2	3	-	-	4	-	1	-	1	-	1	-	1	2	15
OR	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	9
NU	2	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	1	-	-	12
OT	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	5	-	-	-	-	14
VS	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
CI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	8
OG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
SS	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	-	-	-	3	10
<b>totali</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>75</b>
Totale cat A: <b>3</b>				Totale cat B: <b>19</b>					Totale cat C: <b>21</b>					Totale cat D: <b>32</b>				

PROV.	DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NU	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	12	-	-	-	-	20
OT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
Totale cat A: <b>-</b>				Totale cat B: <b>-</b>					Totale cat C: <b>8</b>					Totale cat D: <b>12</b>				

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180 + IN CONGEDO AL 31.12.2016 + DIPENDENTI PROVINCE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	1	-	5	5	-	17	4	2	21	13	1	2	2	-	4	2	79
OR	-	-	-	1	-	14	-	-	21	-	-	-	4	-	6	-	-	46
NU	2	-	-	1	-	11	-	-	28	-	-	-	17	-	3	-	-	62
OT	-	-	-	-	-	5	-	-	5	4	-	4	5	-	1	-	-	24
VS	-	-	-	3	2	-	6	1	-	4	4	-	-	1	-	1	1	23
CI	1	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	6	-	1	-	-	17
OG	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	6	-	-	1	-	1	15
SS	-	-	-	-	-	-	4	4	-	12	8	1	2	2	-	-	4	37
<b>totali</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>303</b>
Totale cat A: <b>4</b>				Totale cat B: <b>94</b>					Totale cat C: <b>139</b>					Totale cat D: <b>66</b>				

**INQUADRAMENTO CONTRATTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE SUDDIVISIONE NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA AL-  
LA DATA DEL 31.12.2017**

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	1	-	3	2	-	12	-	-	17	12	-	2	1	-	2	-	52
OR	-	-	-	1	-	7	-	-	15	-	-	-	2	-	2	-	-	27
NU	-	-	-	-	-	8	-	-	14	-	-	-	1	-	2	-	-	25
OT	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
VS	-	-	-	-	2	-	5	-	-	4	4	-	-	1	-	1	-	17
CI	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	9
OG	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8
SS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	7	-	1	2	-	-	-	22
<b>totali</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>167</b>
<b>Totale cat A: 1</b>				<b>Totale cat B: 53</b>					<b>Totale cat C: 95</b>					<b>Totale cat D: 18</b>				

PROV.	DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	-	-	2	3	-	-	4	-	1	-	1	-	1	-	1	2	15
OR	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	9
NU	2	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	1	-	-	12
OT	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4	5	-	-	-	-	14
VS	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
CI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	8
OG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
SS	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	3	9
<b>totali</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>74</b>
<b>Totale cat A: 3</b>				<b>Totale cat B: 19</b>					<b>Totale cat C: 20</b>					<b>Totale cat D: 32</b>				

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180 + DIPENDENTI PROVINCE DI RUOLO																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	1	-	5	5	-	12	4	-	18	12	1	2	2	-	3	2	67
OR	-	-	-	1	-	8	-	-	18	-	-	-	4	-	5	-	-	36
NU	2	-	-	1	-	8	-	-	18	-	-	-	5	-	3	-	-	37
OT	-	-	-	-	-	3	-	-	5	4	-	4	5	-	-	-	-	21
VS	-	-	-	3	2	-	5	1	-	4	4	-	-	1	-	1	1	22
CI	1	-	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	6	-	1	-	-	17
OG	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	1	-	1	10
SS	-	-	-	-	-	-	2	4	-	11	7	-	2	2	-	-	3	31
<b>totali</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>241</b>
Totale cat A: <b>4</b>				Totale cat B: <b>72</b>					Totale cat C: <b>115</b>					Totale cat D: <b>50</b>				

N.B.: il prospetto non conteggia l'unico dipendente di ruolo della Provincia di Sassari che andrà in congedo entro il 31.12.2016:  
TONZANU MARIA-cat.C4

## COSTI INQUADRAMENTO CONTRATTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE SUDDIVISIONE COSTI PER CATEGORIE DAL 01.01.2016

EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180																	
A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
-	27.533,01	-	86.627,73	60.128,18	-	402.923,64	-	-	601.650,10	455.199,36	-	76.702,12	39.831,98	-	94.748,68	-	1.845.344,80
-	-	-	28.875,91	-	224.672,35	-	-	512.948,10	-	-	-	76.702,12	-	89.203,84	-	-	932.402,32
-	-	-	-	-	256.768,40	-	-	478.751,56	-	-	-	38.351,06	-	89.203,84	-	-	863.074,86
-	-	-	-	-	96.288,15	-	-	-	141.952,16	-	-	-	-	-	-	-	238.240,31
-	-	-	-	60.128,18	-	167.884,85	-	-	141.969,16	151.771,12	-	-	39.831,98	-	47.374,34	-	608.959,63
-	-	-	-	-	128.384,20	-	-	136.786,16	-	-	-	-	-	44.601,92	-	-	309.772,28
-	-	-	-	-	-	-	138.716,20	-	-	-	157.725,68	-	-	-	-	-	296.441,88
-	-	-	-	-	-	67.153,94	-	-	354.880,40	265.532,96	-	38.351,06	79.663,96	-	-	-	805.582,32
-	27.533,01	-	115.503,64	120.256,36	706.113,10	637.962,43	138.716,20	1.128.485,82	1.240.451,82	872.503,44	157.725,68	230.106,36	159.327,92	223.009,60	142.123,02	-	<b>5.899.818,40</b>

EX MINISTERIALI PROSSIMI IN CONGEDO ALLA DATA 31.12.2016																	
A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
-	-	-	-	-	-	167.884,85	-	67.682,93	104.817,54	37.933,28	-	-	-	-	47.374,34	-	425.692,94
-	-	-	-	-	192.576,30	-	-	102.589,62	-	-	-	-	-	44.601,92	-	-	339.767,84
-	-	-	-	-	96.288,15	-	-	68.393,08	-	-	-	-	-	-	-	-	164.681,23
-	-	-	-	-	64.192,10	-	-	-	-	-	-	-	-	44.601,92	-	-	108.794,02
-	-	-	-	-	-	33.576,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.576,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	104.037,15	-	-	-	78.862,84	-	-	-	-	-	182.899,99
-	-	-	-	-	-	67.153,94	-	-	35.488,04	37.933,28	-	-	-	-	-	49.148,00	189.723,26
-	-	-	-	-	353.056,55	268.615,76	104.037,15	238.665,63	140.305,58	75.866,56	78.862,84	-	-	89.203,84	47.374,34	49.148,00	<b>1.445.136,25</b>

DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE																	
A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
-	-	-	57.751,82	90.192,27	-	-	138.716,20	-	33.841,46	-	33.841,46	-	39.831,98	-	47.374,34	98.296,00	539.845,54
-	-	-	-	-	32.096,05	-	-	102.589,62	-	-	-	76.702,12	-	133.805,76	-	-	345.193,55
52.896,30	-	-	28.875,91	-	-	-	-	136.786,16	-	-	-	153.404,24	-	44.601,92	-	-	416.564,53
-	-	-	-	-	-	-	-	170.982,70	-	-	157.725,68	191.755,30	-	-	-	-	520.463,68
-	-	-	86.627,73	-	-	-	34.679,05	-	-	-	-	-	-	-	-	49.148,00	170.454,78
26.448,15	-	-	-	-	-	-	-	34.196,54	-	-	-	230.106,36	-	-	-	-	290.751,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.601,92	-	49.148,00	93.749,92
-	-	-	-	-	-	-	138.716,20	-	35.488,04	-	39.431,42	38.351,06	-	-	-	147.444,00	399.430,72
79.344,45	-	-	173.255,46	90.192,27	32.096,05	-	312.111,45	444.555,02	69.329,50	-	230.998,56	690.319,08	39.831,98	223.009,60	47.374,34	344.036,00	<b>2.776.453,77</b>

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE																	
A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	271.447,96	-	-	-	436.166,22	-	-	-	-	707.614,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	271.447,96	-	-	-	436.166,22	-	-	-	-	<b>707.614,18</b>

--

**EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180 + IN CONGEDO AL 31.12.2016 + DIPENDENTI PROVINCE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO**

A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
-	27.533,01	-	144.379,55	150.320,45	-	570.808,49	138.716,20	67.682,93	740.309,11	493.132,64	33.841,46	76.702,12	79.663,96	-	189.497,36	98.296,00	2.810.883,28
-	-	-	28.875,91	-	449.344,70	-	-	718.127,34	-	-	-	153.404,24	-	267.611,52	-	-	1.617.363,71
52.896,30	-	-	28.875,91	-	353.056,55	-	-	955.378,76	-	-	-	627.921,52	-	133.805,76	-	-	2.151.934,80
-	-	-	-	-	160.480,25	-	-	170.982,70	141.952,16	-	157.725,68	191.755,30	-	44.601,92	-	-	867.498,01
-	-	-	86.627,73	60.128,18	-	201.461,82	34.679,05	-	141.969,16	151.771,12	-	-	39.831,98	-	47.374,34	49.148,00	812.991,38
26.448,15	-	-	-	-	128.384,20	-	-	170.982,70	-	-	-	230.106,36	-	44.601,92	-	-	600.523,33
-	-	-	-	-	-	-	242.753,35	-	-	-	236.588,52	-	-	44.601,92	-	49.148,00	573.091,79
-	-	-	-	-	-	134.307,88	138.716,20	-	425.856,48	303.466,24	39.431,42	76.702,12	79.663,96	-	-	196.592,00	1.394.736,30
79.344,45	27.533,01	-	288.759,10	210.448,63	1.091.265,70	906.578,19	554.864,80	2.083.154,43	1.450.086,91	948.370,00	467.587,08	1.356.591,66	199.159,90	535.223,04	236.871,70	393.184,00	<b>10.829.022,60</b>

## COSTI INQUADRAMENTO CONTRATTO AMMINISTRAZIONE REGIONALE SUDDIVISIONE COSTI PER CATEGORIE DAL 01.01.2017

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	27.533,01	-	86.627,73	60.128,18	-	402.923,64	-	-	601.650,10	455.199,36	-	76.702,12	39.831,98	-	94.748,68	-	1.845.344,80
OR	-	-	-	28.875,91	-	224.672,35	-	-	512.948,10	-	-	-	76.702,12	-	89.203,84	-	-	932.402,32
NU	-	-	-	-	-	256.768,40	-	-	478.751,56	-	-	-	38.351,06	-	89.203,84	-	-	863.074,86
OT	-	-	-	-	-	96.288,15	-	-	-	141.952,16	-	-	-	-	-	-	-	238.240,31
VS	-	-	-	-	60.128,18	-	167.884,85	-	-	141.969,16	151.771,12	-	-	39.831,98	-	47.374,34	-	608.959,63
CI	-	-	-	-	-	128.384,20	-	-	136.786,16	-	-	-	-	-	44.601,92	-	-	309.772,28
OG	-	-	-	-	-	-	-	138.716,20	-	-	-	157.725,68	-	-	-	-	-	296.441,88
SS	-	-	-	-	-	-	67.153,94	-	-	354.880,40	265.532,96	-	38.351,06	79.663,96	-	-	-	805.582,32
	-	27.533,01	-	115.503,64	120.256,36	706.113,10	637.962,43	138.716,20	1.128.485,82	1.240.451,82	872.503,44	157.725,68	230.106,36	159.327,92	223.009,60	142.123,02	-	<b>5.899.818,40</b>

PROV.	DIPENDENTI DI RUOLO DELLE PROVINCE																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	-	-	57.751,82	90.192,27	-	-	138.716,20	-	33.841,46	-	33.841,46	-	39.831,98	-	47.374,34	98.296,00	539.845,54
OR	-	-	-	-	-	32.096,05	-	-	102.589,62	-	-	-	76.702,12	-	133.805,76	-	-	345.193,55
NU	52.896,30	-	-	28.875,91	-	-	-	-	136.786,16	-	-	-	153.404,24	-	44.601,92	-	-	416.564,53
OT	-	-	-	-	-	-	-	-	170.982,70	-	-	157.725,68	191.755,30	-	-	-	-	520.463,68
VS	-	-	-	86.627,73	-	-	-	34.679,05	-	-	-	-	-	-	-	-	49.148,00	170.454,78
CI	26.448,15	-	-	-	-	-	-	-	34.196,54	-	-	-	230.106,36	-	-	-	-	290.751,05
OG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.601,92	-	49.148,00	93.749,92
SS	-	-	-	-	-	-	-	138.716,20	-	35.488,04	-	-	38.351,06	-	-	-	147.444,00	359.999,30
	79.344,45	-	-	173.255,46	90.192,27	32.096,05	-	312.111,45	444.555,02	69.329,50	-	191.567,14	690.319,08	39.831,98	223.009,60	47.374,34	344.036,00	<b>2.737.022,35</b>

PROV.	EX MINISTERIALI D.Lgs 2001/180 + DIPENDENTI PROVINCE DI RUOLO																	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5	TOT
CA	-	27.533,01	-	144.379,55	150.320,45	-	402.923,64	138.716,20	-	635.491,57	455.199,36	33.841,46	76.702,12	79.663,96	-	142.123,02	98.296,00	2.385.190,34
OR	-	-	-	28.875,91	-	256.768,40	-	-	615.537,72	-	-	-	153.404,24	-	223.009,60	-	-	1.277.595,87
NU	52.896,30	-	-	28.875,91	-	256.768,40	-	-	615.537,72	-	-	-	191.755,30	-	133.805,76	-	-	1.279.639,39
OT	-	-	-	-	-	96.288,15	-	-	170.982,70	141.952,16	-	157.725,68	191.755,30	-	-	-	-	758.703,99
VS	-	-	-	86.627,73	60.128,18	-	167.884,85	34.679,05	-	141.969,16	151.771,12	-	-	39.831,98	-	47.374,34	49.148,00	779.414,41
CI	26.448,15	-	-	-	-	128.384,20	-	-	170.982,70	-	-	-	230.106,36	-	44.601,92	-	-	600.523,33
OG	-	-	-	-	-	-	-	138.716,20	-	-	-	157.725,68	-	-	44.601,92	-	49.148,00	390.191,80
SS	-	-	-	-	-	-	67.153,94	138.716,20	-	390.368,44	265.532,96	-	76.702,12	79.663,96	-	-	147.444,00	1.165.581,62
	79.344,45	27.533,01	-	288.759,10	210.448,63	738.209,15	637.962,43	450.827,65	1.573.040,84	1.309.781,33	872.503,44	349.292,82	920.425,44	199.159,90	446.019,20	189.497,36	344.036,00	<b>8.636.840,75</b>

N.B.: dal prospetto è stato stornato il costo dell'unico dipendente di ruolo della Provincia di Sassari che andrà in congedo entro il 31.12.2016:  
 TONZANU  
 MARIA-cat.C4

\*\*\*\*\*

## Relazione tecnica

## Analisi costi riguardanti il trasferimento del personale delle province alla Regione

Nella scheda "Inquadramento contratto amministrazione regionale - Suddivisione numero dipendenti per categoria" viene evidenziato il dato complessivo del personale attualmente in servizio presso le province e adibito ai servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, e già in forza presso le citate amministrazioni alla data dell'8 aprile 2014.

Il personale preso in considerazione è rappresentato dal personale già appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi per l'impiego).

Per quanto riguarda il personale ex ministeriale si è provveduto ad inserire anche le unità di personale che hanno prestato la propria attività lavorativa in altri servizi delle province. Il resto del personale è rappresentato dal personale assunto a tempo indeterminato dalle province, con esclusione del personale dirigente e di quello non adibito ai servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.

È presente inoltre una specifica tabella riguardante il personale assunto dalle province con contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni da trasferire alla Regione.

L'ultima pagina del predetto allegato evidenzia il dato complessivo riguardante il personale delle province in servizio alla data del 1° gennaio 2017. Da questo dato sono esclusi i dipendenti collocati in quiescenza alla data del 31 dicembre 2016 e il personale con contratto a tempo determinato il cui contratto è scaduto alla medesima data.

Si evidenzia che il personale delle province in servizio al 31 dicembre 2016 è pari a 303 dipendenti, mentre dal 1° gennaio 2017 i dipendenti sono pari a n. 241, con un decremento di n. 62 unità, di cui n. 41 dipendenti ex ministeriali collocati in pensione, n. 20 contratti a tempo determinato scaduti e n. 1 dipendente di ruolo collocato in pensione alla data del 31 dicembre 2016.

Per quanto concerne l'inquadramento giuridico del predetto personale (CONI applicato Regioni e autonomie locali), questo viene salvaguardato attraverso l'inquadramento nell'analoga categoria contrattuale prevista dal CCRL vigente per il personale della Regione e nel corrispondente livello retributivo posseduto.

Il citato personale, a seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di servizi e politiche per il lavoro, verrà inquadrato nella dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro e ad esso verrà applicato il CCRL del personale dell'Amministrazione, enti, istituti, agenzie e aziende regionali.

Nella scheda "Costi inquadramento contratto amministrazione regionale suddivisione costi per categorie" è fornita la stima del costo complessivo del personale attualmente in servizio presso le province e adibito ai servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro. Il costo complessivo è stato quantificato sulla base del CCRL vigente per il personale dell'Amministrazione regionale, atteso che, a seguito dell'inquadramento nella dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, il comparto contrattuale di riferimento diventa come precedentemente ricordato quello relativo a "Amministrazione, enti, istituti, agenzie e aziende regionali".

Il costo complessivo per unità di personale è dato dallo stipendio tabellare, gli oneri riflessi (nella misura del 23 per cento sul tabellare), nonché dalla retribuzione accessoria prevista per ciascuna

della categorie di appartenenza del personale.

Si precisa che il trasferimento del personale delle province non comporta oneri finanziari aggiuntivi alle risorse finanziarie che lo Stato assicura alla Regione per il suddetto personale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001.

A questo proposito si ricorda che il costo complessivo così determinato è pari a euro 10.829.022,60 relativo a n. 303 dipendenti ed è coperto dai trasferimenti dello Stato che nell'anno 2013 e 2014 sono stati pari a euro 11.268.560,68.

Nella seconda pagina del presente allegato è stato quantificato il costo del personale delle province in servizio alla data del 1° gennaio 2017. La predetta stima è stata effettuata escludendo il personale delle province collocato in quiescenza (n. 42 unità di cui n. 41 dipendenti ex ministeriali e n. 1 dipendente di ruolo, nonché i contratti a tempo determinato cessati alla data del 31 dicembre 2016).

Il costo complessivo così determinato è pari a euro 8.636.840,75 ed è relativo a n. 241 dipendenti, con una riduzione degli oneri finanziari per il predetto personale pari a euro 2.192.181,85, a fronte, come in precedenza ricordato, di trasferimenti dello Stato di ammontare pari a euro 11.268.560,68.

\*\*\*\*\*

#### Proposta di legge 315 - analisi dei costi del personale a tempo determinato dell'Agenzia regionale per il lavoro

Con la presente si invia una relazione sull'analisi dei costi del personale a tempo determinato dell'Agenzia in comando presso le province, le unioni dei comuni e i comuni, di cui all'articolo 37, comma 2, della proposta di legge in oggetto.

#### Relazione costi del personale a tempo determinato dell'Agenzia regionale per il lavoro in comando presso province, unioni di comuni e comuni

#### Premessa

L'articolo 37 della proposta di legge n. 315 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro) prevede il trasferimento del personale delle province impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005.

Inoltre, la nuova Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego, ASPAL (Agenzia sarda pro is politicas ativas de s'impreu e tzentros pro s'impreu) dispone del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17.

La normativa citata ha previsto che l'Agenzia contrattualizzasse questo personale senza alcuna modifica delle condizioni già garantite in precedenza, quindi senza variazione degli orari di lavoro e aggiunta delle voci della cosiddetta retribuzione accessoria (retribuzione per il lavoro straordinario, buoni pasto, retribuzione di rendimento, spese per le missioni ecc.). L'inserimento di questo personale all'interno della dotazione organica dell'Agenzia, pertanto, necessita di un aggiornamento dei costi in

coerenza con quanto previsto nel CCRL.

#### Disponibilità finanziaria

Con la legge finanziaria 2016, già approvata dal Consiglio regionale e di prossima pubblicazione, sono stati stanziati complessivamente per il personale 16.750.000 euro, di cui 8.000.000 per coprire i costi del personale dell'Agenzia a tempo determinato in servizio in comando presso province, unioni di comuni e comuni della Sardegna per 8 mesi e 8.750.000 euro, di cui 4.750.000 euro per coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia e 4.000.000 di euro per i restanti 4 mesi di retribuzione per il personale con contratto trasformato in virtù dell'applicazione della legge.

Per quanto riguarda invece le previsioni di spesa per il triennio 2016-2018, nel bilancio della Regione risultano già iscritte le seguenti somme:

2016	16.750.000,00 (tra funzionamento dell'Agenzia e retribuzione tempi determinati, come sopra illustrato - cap. bilancio Regione SC02.0839 -SC06.1623);
2017	16.750.000,00 (tra funzionamento dell'Agenzia - cap. bilancio Regione SC02.0839);
2018	16.750.000,00 (tra funzionamento dell'Agenzia - cap. bilancio Regione SC02.0839).

Attualmente, la distribuzione del personale per tipologia di orario di lavoro è la seguente:

Personale a tempo determinato			
Categoria	Tempo pieno	Tempo parziale	Totale
	1	-	1
	29	34	63
	114	123	237
	144	157	301

Il costo annuale stimato per categoria è il seguente:

Personale a tempo pieno e indeterminato			
Categoria	Costo annuale (euro)	Unità	Costo Totale
B1	31.481,15	1	31.481,15
C1	37.138,42	63	2.339.720,46
D1	41.620,97	237	9.864.169,89
Totali		301	12.235.371,50

A queste cifre, sempre in relazione alle attività relative al funzionamento dei centri per il lavoro, vanno aggiunti 115 mila euro che l'Assessorato del lavoro trasferirà all'Agenzia per la realizzazione di un progetto di politiche attive per il lavoro a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, che rafforzi l'attività dei CSL, ne potenzi le attività in relazione alla gestione di specifici progetti in capo allo stesso Assessorato (CRIS - Contratto di ricollocazione Sardegna) e sperimenti interventi di orientamento in linea con le direttive nazionali e regionali sul cosiddetto Jobs Act. Tali attività sono realizzate anche col supporto di personale a tempo determinato delle province a cui scadrà il contratto entro il mese di maggio 2016.

#### Fabbisogno 2016

La stima del costo per il periodo considerato (settembre-dicembre 2016) ammonta complessivamente a euro 4.661.093,90. Questa cifra è calcolata sulla trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti, compresi i ratei della tredicesima mensilità, per ciascuna categoria contrattuale.

Pertanto il fabbisogno suppletivo, solo per la retribuzione base, è pari a circa 670 mila euro rispetto a quanto disponibile.

Alla retribuzione base vanno aggiunte poi le voci della retribuzione accessoria, costo del lavoro straordinario, retribuzione di posizione, retribuzione di rendimento, costi di missione e buoni pasto.

Le stime per queste voci sono fatte a partire dalla situazione attuale dell'Agenzia regionale per il lavoro e proiettate sul numero totale del personale in argomento.

Le cifre possono essere così quantificate:

1. salario di posizione	euro	197.083,33
2. retribuzione di rendimento	euro	77.481,93
3. buoni pasto	euro	70.233,33
4. straordinario	euro	107.500,00

Per un totale stimato per il periodo settembre-dicembre 2016 di 552.298,59 euro.

Pertanto il fabbisogno suppletivo rispetto ai 4 milioni di euro disponibili (già iscritti nel bilancio annuale 2016 dell'Agenzia regionale per il lavoro) ammonta alla somma complessiva di circa 1.222.000 euro.

#### Fabbisogno 2017

Il costo annuale delle 301 unità per il 2017 è stimato in 14.067.371,50 di euro, così ripartiti:

1. retribuzione base	euro	12.235.371,50
2. salario di posizione	euro	590.000,00
3. retribuzione di rendimento	euro	710.000,00
4. buoni pasto	euro	10.000,00
5. straordinario euro	euro	322.000,00

#### Conclusioni fabbisogno finanziario per il personale dell'Agenzia nel biennio 2017-2018 (385 unità)

Per stimare il fabbisogno generale dell'Agenzia, includendo anche il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio e il direttore generale (85 unità) è necessario sommare ai 14.067.371,50 di euro stimati i contributi della Regione per il funzionamento dell'Agenzia, pari a 4.750.000 euro, per un totale 18.817.371,50 euro.

Le somme attualmente disponibili in bilancio per il 2017 e 2018 sono pari a 16.750.000,00 di euro/anno e pertanto si evidenzia un fabbisogno suppletivo per gli anni 2017 e 2018 di 2.067.371,15 di euro per anno.

A titolo di completezza, a questi, per il 2016 e nelle previsioni del 2017 e del 2018, andranno aggiunti i costi del personale dirigente previsto in norma (stimati in 8 dirigenti più il direttore generale) e il costo di adeguamento dei contratti del personale provinciale a tempo indeterminato trasferito, che passerà dal contratto collettivo degli enti locali a quello del comparto Regione, dati che non sono nella disponibilità dell'Agenzia.

\*\*\*\*\*

## PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 28 aprile 2016

In riferimento alla vostra nota n. 4016 del 19 aprile 2016, si comunica il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, sulla proposta di legge n. 315 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro", espresso in data odierna con le seguenti valutazioni.

Si apprezza la volontà di superare il grave problema del precariato del personale addetto alle funzioni e ai servizi del lavoro.

Si confida, a tal proposito, che la Regione recepisca rapidamente i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la cosiddetta "legge Madia", in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e che in tale contesto possa realizzarsi il comparto unico di contrattazione collettiva comprendente il personale della amministrazione pubblica della Sardegna come definito dall'articolo 2 ter della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.

Si auspica, nell'ambito della riorganizzazione territoriale, il mantenimento dell'articolazione periferica dei servizi.

Infine, si rileva che i componenti degli enti locali nella commissione regionale per i servizi e per le politiche del lavoro, prevista dall'articolo 7, più correttamente andrebbero espressi dal Consiglio delle autonomie locali che, ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005, ha la rappresentanza istituzionale di tutto il sistema delle autonomie locali.

Nel complesso il parere è favorevole.

\*\*\*\*\*

La Prima Commissione, nella seduta del 21 aprile 2016, condividendo i contenuti della proposta di legge n. 315, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta del 21 aprile 2016, ha espresso a maggioranza parere favorevole sul provvedimento con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di far fronte alla maggiore spesa indicata alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 44, pari a euro 1.222.000 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2016, mediante riduzione di altra voce di spesa rispetto a quella individuata.

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Capo I

## Capo I

## Oggetto e finalità

## Oggetto e finalità

## Art. 1

## Art. 1

## Oggetto e finalità

## Oggetto e finalità

1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:

- a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- b) assicurare i livelli essenziali di prestazione a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
- c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
- d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
- e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati e utili all'acquisizione di nuove competenze;
- f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla

- a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- b) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
- c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
- d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
- e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;
- f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla

- partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare dei meccanismi che prevedano un riequilibrio e una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
- g) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
- h) creare nel territorio un'integrazione e coordinamento tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
- i) assicurare alle imprese servizi di preselezione, formazione, anticipazione e gestione delle situazioni di crisi;
- j) promuovere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
- k) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
- l) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori;
- m) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla proposta e verificare le linee programmatiche e le politiche del lavoro di competenza regionale;
- n) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
- o) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.
- partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
- g) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- h) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
- i) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, quelle formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
- j) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
- k) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista delle domanda di lavoro;
- l) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
- m) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento scolastico, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
- n) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
- o) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale;
- p) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
- q) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.

## Capo II

## Funzioni e compiti della Regione

## Art. 2

## Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai seguenti soggetti:

- a) l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e gli uffici territoriali con cui si articola sul territorio;
- b) gli altri soggetti, pubblici o privati, accreditati che collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge;
- c) la scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore e gli altri organismi pubblici interessati.

3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, il sostegno ai lavoratori nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.

4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.

## Capo II

## Funzioni e compiti della Regione

## Art. 2

## Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, accreditati o autorizzati sulla base della normativa vigente.

3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione e assicura attraverso la propria attività, ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.

4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.

## Art. 3

## Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei principi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. I soggetti privati accreditati, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi a favore del soggetto in cerca di occupazione.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro.

4. La Regione, inoltre, provvede all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

## Art. 4

## Compiti della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:

- a) definisce la strategia regionale per l'occupazione e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità

## Art. 3

## Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale, sulla base della normativa vigente, definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro e disciplina l'istituzione dell'Albo regionale dei soggetti accreditati.

3. La Giunta regionale, inoltre, provvede, con le medesime modalità previste nel comma 2, all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

## Art. 4

## Compiti della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:

- a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica

- che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- b) assicura a livello regionale le prestazioni essenziali previste dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  - c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
  - d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
  - e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
  - f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio;
  - g) esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.

2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, inoltre:

- a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
- b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
- c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
- d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilità previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

- b) assicura in ambito regionale i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
- d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
- e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
- f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
- g) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.

2. La Regione, sulla base della normativa vigente, inoltre:

- a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
- b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
- c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
- d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), relativamente ad aziende e unità produttive presenti in ambito regionale.

#### Art. 5

Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, tenendo conto della situazione di fatto e delle proprie peculiarità territoriali, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e anche attraverso lo strumento della convenzione stipulata in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese. A tal fine:

- a) svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di lavoro assicurando la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
- b) adotta misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- c) individua adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso le attività di cui all'articolo 11;
- d) assicura i compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dall'articolo 19;
- e) provvede all'avviamento a selezione negli

avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad aziende e unità produttive in ambito regionale.

#### Art. 5

Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro

1. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione assicura:

- a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
- b) la garanzia di adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
- c) la previsione di misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;
- d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni;
- f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti e la previsione, attraverso opportuni margini di adeguamento, di tempi certi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del

- enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b);
- f) assicura la presa in carico delle diverse categorie di utenti e disciplina i tempi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e prevede opportuni margini di adeguamento;
- g) assicura l'erogazione dei servizi del lavoro attraverso la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- h) prevede servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati secondo le modalità previste dall'articolo 23;
- i) realizza il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 2015, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali.

## Art. 6

## Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1,

- patto di servizio personalizzato;
- h) la fornitura di servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati;
- i) la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), una convenzione che, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente, regola, tenendo conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali sarde, i rapporti e gli obblighi con lo Stato in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio regionale.

## Art. 6

## Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1,

adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, gli strumenti, i destinatari, gli indicatori e le modalità di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili (regionali, statali ed europee) prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.

3. La Giunta regionale, inoltre, può definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e ne individua le relative modalità di attuazione.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è elaborata anche tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 17.

#### Art. 7

##### Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

2. La commissione supporta la Regione nell'organizzazione dei servizi e nella progettazione ed elaborazione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.

3. La commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
- b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a

adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori e alle modalità di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili regionali, statali ed europee, prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.

3. La Giunta regionale, inoltre, può definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e individuarne le relative modalità di attuazione.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è elaborata anche tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotti dall'Osservatorio di cui all'articolo 18.

#### Art. 7

##### Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

2. La commissione supporta la Regione nella programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.

3. La commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
- b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a

- livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
- d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
  - e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'università;
  - f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi della normativa vigente;
  - g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
  - i) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative, di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali.

4. Per ogni componente effettivo della commissione è indicato un supplente.

5. La commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la durata in carica della commissione è pari a quella della legislatura regionale.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL.

- livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, servizi, agricoltura, artigianato e cooperazione;
- d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
  - e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'università;
  - f) dal consigliere regionale di parità;
  - g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
  - i) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative.

4. Per ogni componente effettivo della commissione è indicato un supplente.

5. La commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La durata in carica della commissione è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti dei comitati, commissione ed altri consessi operanti presso l'amministrazione regionale).

6. La commissione costituisce, al suo interno, un comitato ristretto composto dall'Assessore, che lo presiede, da un rappresentante dei datori di lavoro, uno delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle autonomie locali. Il comitato, in relazione a singole questioni da discutere, è integrato da uno o più rappresentanti di ciascuna delle categorie rappresentate nella commissione.

7. Le modalità di funzionamento della commissione e del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione e del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.

## Art. 8

Conferenza regionale per le politiche del lavoro

1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alle politiche del lavoro, finalizzata alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.

2. La conferenza è indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL.

## Art. 9

Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale realizzato.

2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

4. L'Assessorato competente in materia di lavoro provvede, in stretto coordinamento con

## Art. 8

Conferenza regionale per le politiche del lavoro

1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.

2. La conferenza è indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL.

## Art. 9

Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

4. L'Assessorato competente in materia di lavoro, in stretto coordinamento con l'Agenzia

l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla gestione del sistema informativo regionale e ne garantisce la migliore funzionalità, in particolare, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11.

nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ASPAL che provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza.

### Capo III

### Capo III

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agenzia sarda pro is políticas ativas de s'impreu e tzentros pro s'impreu

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agenzia sarda pro su traballu e Tzentros pro s'impreu

#### Art. 10

#### Art. 10

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agenzia sarda pro is políticas ativas de s'impreu

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agenzia sarda pro su traballu

1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ASPAL, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. All'ASPAL è attribuita la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.

2. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.

3. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e vigilanza di cui della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali).

3. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro adotta, con proprio decreto, il programma annuale di attività con il quale assegna all'Agenzia gli obiettivi, le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro assegna, con proprio decreto, all'Agenzia, gli obiettivi, le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

5. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro, già

5. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro, già

istituiti presso le province. Essi erogano i servizi di cui all'articolo 12 e rappresentano dei poli territoriali nei quali possono confluire una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.

6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.

7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al lavoro.

#### Art. 11

Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale

1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dallo statuto.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

3. La struttura organizzativa dell'ASPAL, disciplinata dallo statuto, è articolata in servizi dei quali non più di quattro con competenze di coordinamento territoriale. Lo statuto inoltre definisce l'articolazione territoriale ossia numero e modalità organizzative e di funzionamento dei Centri per l'impiego.

4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, è approvata dalla Giunta regionale.

5. Al personale dell'Agenzia si applicano

istituiti presso le province, i Centri servizi inserimento lavorativo, già istituiti presso i comuni e le agenzie di sviluppo locale. Essi erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.

6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.

7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.

#### Art. 11

Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale

1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dal proprio statuto.

2. Lo statuto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ASPAL, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

3. L'ASPAL individua, nella sua struttura organizzativa, tra gli altri, non più di quattro servizi con funzioni di coordinamento territoriale dei centri per l'impiego; di questi ultimi lo statuto definisce l'articolazione territoriale, il numero e le modalità organizzative e di funzionamento.

4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è approvata dalla Giunta regionale.

le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

#### Art. 12

##### Funzioni dei centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego erogano i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo dei disoccupati, degli inoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o a rischio di disoccupazione. In particolare, svolgono le seguenti attività:

- a) presa in carico, orientamento di base, profilazione al fine di determinarne il profilo personale di occupabilità e analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
- b) stipula del patto di servizio personalizzato;
- c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- e) orientamento individualizzato e assistenza all'auto impiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- f) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'auto impiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
- h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
- i) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo e

5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

#### Art. 12

##### Funzioni dei centri per l'impiego

1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:

- a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
- b) stipula del patto di servizio personalizzato;
- c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
- e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
- f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
- g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
- h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità

- auto impiego;
- j) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
  - k) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  - l) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  - m) avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;
  - n) servizi mirati a favore delle fasce deboli;
  - o) servizi alle imprese quali la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e le rilevazioni e analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
  - p) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.

#### 2. I centri per l'impiego inoltre:

- a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
- b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59)), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del criterio di anzianità a favore delle

- nazionale e transnazionale;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
  - j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  - k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;
  - l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
  - m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
  - n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
  - o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.

#### 2. I centri per l'impiego inoltre:

- a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
- b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59)), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del

condizioni reddituali (secondo parametri definiti dall'ISEE) ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.

3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.

4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.

#### Art. 13

##### Organi dell'ASPAL

1. Sono organi dell'ASPAL:

- a) il direttore dell'Agenzia;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 14

##### Direttore dell'Agenzia

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 3. In particolare:

- a) predispone il programma annuale di attività;
- b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
- d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica e del bilancio;
- e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'Assessore competente.

criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.

3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.

4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.

#### Art. 13

##### Organi dell'ASPAL

(identico)

#### Art. 14

##### Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4. In particolare:

- a) predispone il programma annuale di attività;
- b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
- d) propone alla Giunta regionale l'adozione della dotazione organica e del bilancio;
- e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'Assessore competente.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza nelle materie di competenza dell'ASPAL che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

4. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

#### Art. 15

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalità previste dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa secondo le modalità previste dall'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 15

##### Collegio dei revisori dei conti

(identico)

Art. 16

Entrate

1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
- b) contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attività;
- c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
- d) ogni altro introito.

Art. 17

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

2. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.

Art. 18

Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
- b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
- c) conoscere i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa;
- d) verificare, per le parti di competenza, il

Art. 16

Entrate

(identico)

Art. 17

Bilancio di previsione e rendiconto generale

(identico)

Art. 18

Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
- b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
- c) acquisire i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa;
- d) rilevare i dati utili alla verifica del

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.

2. L'Osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

3. L'osservatorio assicura la fruibilità dei dati di cui dispone relativi al mercato del lavoro nel formato open data ed elabora rapporti periodici sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

#### Capo IV

Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

##### Art. 19

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge e di cui al capo II del decreto legislativo n. 150 del 2015.

2. La Regione individua l'ASPAL quale struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego come uffici competenti per l'erogazio-

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.

2. L'osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

3. L'osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

#### Capo IV

Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

##### Art. 19

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge.

2. L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi.

ne dei servizi.

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:

- a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie, compilate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla lettera a);
- c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
- d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
- e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 3, lettera a), sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I centri per l'impiego (dislocati presso le città capoluogo di provincia) svolgono, oltre le funzioni previste al comma 3, i seguenti compiti:

- a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
- b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 10

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:

- a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla lettera a);
- c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
- d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
- e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto di quanto indicato nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre le funzioni previste al comma 3, svolgono i seguenti compiti:

- a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
- b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Giunta regionale definisce con propria delibera, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione stabilisce, inoltre:

- a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non può, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
- b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che deve essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

7. Presso i centri per l'impiego opera un comitato tecnico con compiti di:

- a) valutazione delle capacità lavorative;
- b) definizione degli strumenti delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
- c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
- d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comitato tecnico è costituito da:

- a) il dirigente territoriale competente o un suo delegato;
- b) un esperto del settore sociale;
- c) un medico legale designato dall'ASL.

9. I componenti del comitato tecnico sono designati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e gestisce direttamente le funzioni che richiedono una gestione di di-

6. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), prevedendo specifiche forme di semplificazione e tempi certi per quelle che riguardano le persone con disabilità psichica e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione, inoltre, stabilisce:

- a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura tale da non superare comunque un quinto del totale della quota d'obbligo;
- b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

7. Presso i centri per l'impiego di cui al comma 5, opera un comitato tecnico con compiti di:

- a) valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità;
- b) definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
- c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
- d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comitato tecnico è costituito da:

- a) il dirigente dell'ASPAL territorialmente competente o un suo delegato;
- b) un esperto del settore sociale;
- c) un medico legale designato dall'ASL.

9. I componenti del comitato tecnico sono nominati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987.

10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e svolge direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimen-

mensione regionale.

#### Art. 20

##### Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.

3. Il fondo eroga:

- a) contributi agli enti, indicati nella presente legge, che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.

sione regionale.

#### Art. 20

##### Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.

3. A valere sul fondo sono erogati:

- a) contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità del presente capo.

4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.

5. La Giunta regionale, con propria deli-

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il comitato di cui all'articolo 19, comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure funzionali a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.

6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, si esprime in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo e alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.

7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) un componente designato dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, lettere b) e c), espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica della comitato è pari a quella della legislatura regionale.

9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore

berazione, sentito il comitato di cui al comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure volte a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.

6. È istituito il Comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo, alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.

7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) un componente designato dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello regionale.

8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica del comitato è pari a quella della legislatura regionale. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.

9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal comitato stesso. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.

dell'ASPAL o un suo delegato.

10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione all'albo di cui al comma 10 in conformità alla normativa vigente.

10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione in conformità alla normativa vigente.

#### Capo V

#### Strumenti e misure di politica attiva

#### Art. 21

#### Definizione e misure di politica attiva del lavoro

1. La Regione promuove politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, gli strumenti di orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'auto impiego. Nella formulazione degli interventi di politica attiva tiene conto dei seguenti indirizzi:

- a) presa in carico, profilazione (definizione del profilo personale di occupabilità) e orientamento degli utenti;
- b) patto di servizio personalizzato, che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
- c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
- d) condizionalità, che pone le condizioni necessarie per il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego, il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- e) offerta di lavoro congrua, formulata tenendo conto del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalità

#### Capo V

#### Strumenti e misure di politica attiva

#### Art. 21

#### Definizione e misure di politica attiva del lavoro

1. La Regione promuove le misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, l'orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'autoimpiego. Nella formulazione delle misure tiene conto dei seguenti indirizzi:

- a) garanzia della presa in carico, profilazione e orientamento degli utenti;
- b) stipula del patto di servizio personalizzato che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
- c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
- d) inserimento di meccanismi di condizionalità tra il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- e) proposta agli utenti di un'offerta di lavoro congrua, che tiene conto, tra l'altro, del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalità posseduta dal soggetto;

- posseduta dal soggetto;
- f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
  - g) prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.

3. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.

#### Art. 22

##### Presa in carico e patto di servizio personalizzato

1. Al fine di favorire l'occupazione, la Regione adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) disoccupati;
- b) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
- c) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.

3. I lavoratori che sottoscrivono il patto di servizio di cui al comma 2 soggiacciono agli obblighi e alle condizioni previste dagli articoli 20, 21, 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti sono definiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. La Giunta regionale può prevedere, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, dei margini di a-

- f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive dirette a un'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
- g) obbligo di prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.

2. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.

#### Art. 22

##### Presa in carico e patto di servizio personalizzato

1. La Regione, per favorire l'occupazione, adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei disoccupati.

2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.

3. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti per la stipula del patto di servizio sono definiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. La Regione prevede margini di adeguamento delle modalità e dei tempi di convocazione degli utenti definiti ai sensi del comma 3.

5. Il patto di servizio personalizzato, che comporta il rispetto di obblighi e condizioni, contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, e un piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilità del richiedente allo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella

deguamento delle modalità e dei tempi di convocazione degli utenti.

6. Il patto di servizio personalizzato, che contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede il piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilità del richiedente allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) svolgimento di tirocini extracurricolari;
- d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
- e) partecipazione ad attività di pubblica utilità.

7. L'offerta di lavoro di cui al comma 6, lettera d), è definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalità posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.

8. I Centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati è garantito, secondo modalità telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.

ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;

- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione al lavoro;
- c) svolgimento di tirocini extracurricolari;
- d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
- e) partecipazione ad attività di pubblica utilità.

6. L'offerta di lavoro di cui al comma 5, lettera d), definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalità posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.

7. I centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità alla normativa vigente, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati è garantito, secondo modalità telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.

## Art. 23

## Assegno di ricollocazione

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.

3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sono tenuti a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

6. La Regione con proprie risorse può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.

## Art. 23

## Assegno di ricollocazione

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento di politica attiva con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.

3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

6. La Regione, con proprie risorse, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.

## Art. 24

## Tirocinio extracurricolare

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale promuove il tirocinio quale strumento privilegiato per favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, la misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e definisce numero, modalità di attivazione e ammontare della indennità di partecipazione con particolare riguardo alle seguenti tipologie di tirocinio:

- a) tirocinio formativo e di orientamento;
- b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
- c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
- d) tirocinio atipico;
- e) tirocinio estivo d'orientamento.

3. I Centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurricolari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

4. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurricolari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.

## Art. 25

## Apprendistato

1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento fina-

## Art. 24

## Tirocinio extracurricolare

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, definisce la regolamentazione della misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), con particolare riguardo alle seguenti tipologie:

- a) tirocinio formativo e di orientamento;
- b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
- c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
- d) tirocinio atipico;
- e) tirocinio estivo d'orientamento.

3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurricolari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

4. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurricolari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.

## Art. 25

## Apprendistato

1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento privi-

lizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, ne definisce la regolamentazione, secondo le modalità previste dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con specifico riferimento a:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

#### Art. 26

##### Formazione professionale

1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori.

2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, l'offerta formativa con specifico riferimento alle varie tipologie e ai destinatari delle misure.

4. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150

legiato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, ne definisce la regolamentazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con specifico riferimento a:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

#### Art. 26

##### Formazione professionale

1. La Regione persegue l'integrazione tra le politiche in materia di lavoro e la formazione professionale quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori.

2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.

3. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato defi-

del 2015.

5. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

#### Art. 27

##### Misure di inserimento lavorativo

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

- a) tirocini extracurricolari;
- b) voucher formativi per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o riconversione professionale;
- c) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
- d) misure di accompagnamento alla pensione.

3. Tutte le misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.

4. La Regione, inoltre, può prevedere l'applicazione delle misure previste nel presente articolo a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati quali i lavoratori stranieri e gli ex detenuti.

nito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge contenente una nuova disciplina della formazione professionale e prevede le modalità di integrazione degli interventi con le misure previste dalla presente legge e con il sistema dell'istruzione.

#### Art. 27

##### Misure di inserimento lavorativo

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

- a) tirocini extracurricolari;
- b) voucher formativi per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o riconversione professionale;
- c) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
- d) misure di accompagnamento alla pensione.

3. Tutte le misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, quali i

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, gli specifici destinatari dell'intervento, il contenuto e le modalità di attuazione dei programmi previsti dal presente articolo e le relative risorse nell'ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio regionale.

#### Art. 28

##### Misure per favorire l'auto impiego

1. La Regione promuove e sostiene l'auto impiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o altre categorie di soggetti svantaggiati.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla creazione di impresa è garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che nell'avvio delle attività.

3. A tal fine la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli interventi previsti dal presente articolo e le modalità di finanziamento anche mediante l'utilizzo di specifici strumenti di accesso al credito, secondo le modalità dei fondi di rotazione.

4. Le misure previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.

#### Art. 29

##### Interventi di politica locale per l'occupazione

1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012,

lavoratori stranieri, gli ex detenuti e, nell'ambito della disciplina prevista nel capo IV, le persone con disabilità psichica. La deliberazione definisce gli specifici destinatari dell'intervento, il contenuto e le modalità di attuazione dei programmi previsti dal presente articolo e le relative risorse nell'ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio regionale.

#### Art. 28

##### Misure per favorire l'auto impiego

1. La Regione promuove e sostiene l'auto impiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o altre categorie di soggetti svantaggiati.

2. Alle iniziative di cui al comma 1, finalizzate alla creazione di impresa, è garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che nell'avvio delle attività.

3. A tal fine la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, le modalità di attuazione e di finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, anche mediante l'utilizzo di specifici strumenti di accesso al credito, secondo le modalità dei fondi di rotazione.

4. Le misure previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.

#### Art. 29

##### Interventi di politica locale per l'occupazione

1. I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012,

n. 6 (legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.

2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e sono finalizzati ad migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari. È data priorità all'impiego dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, ai disoccupati di lunga durata e alle donne.

3. La deliberazione di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari;
- b) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- c) carico di famiglia;
- d) residenza dei lavoratori nel comune titolare dell'intervento;
- e) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari.

4. Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo i destinatari non devono aver rifiutato misure di politica attiva.

#### Art. 30

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla

n. 6 (legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.

2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e sono finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari.

3. La deliberazione di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti principi e criteri:

- a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari;
- b) durata della disoccupazione;
- c) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- d) carico di famiglia;
- e) residenza dei lavoratori nel comuni titolari dell'intervento;
- f) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari.

4. Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo i destinatari non devono aver rifiutato misure di politica attiva.

#### Art. 30

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla

base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipato secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Gli oneri delle suddette convenzioni restano a carico dell'Amministrazione regionale.

5. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attività svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

#### Art. 31

Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste della presente legge

base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore di lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, l'estensione delle misure di cui al comma 3 a tutti soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e di sostegno del reddito di cui alla normativa vigente prevedendo l'obbligo dello svolgimento delle attività ai fini di pubblica utilità.

5. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

6. Gli oneri delle convenzioni di cui al comma 3 restano a carico dell'Amministrazione regionale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

7. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attività svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilità.

#### Art. 31

Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste della presente legge

e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale nonché pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

3. La Regione individua azioni positive per la parità di genere, comprese le campagne di informazione, finalizzate al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera.

4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 32

##### Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:

- a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;

e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale nonché pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

3. La Regione individua azioni di sistema per la parità di genere, comprese le campagne di informazione finalizzate al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera e nella retribuzione, nonché azioni positive finalizzate alla promozione delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate.

4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi, personale, strumentazione e attrezzature idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere o della consigliera di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 32

##### Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:

- a) alla realizzazione di più elevati standard di

- b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori;
- c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
- d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione.

3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

- a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
- b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
- c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
- d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.

sicurezza sul lavoro;

- b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
- d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione.

3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

- a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, caratteristiche delle imprese e dei territori;
- b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
- c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
- d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.

## Art. 33

Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

- a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
- b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
- d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

## Art. 33

Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

(identico)

## Capo VI

Norme attuative, transitorie e finali

## Art. 34

## Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che si esprime entro quindici giorni. Le deliberazioni sono approvate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorsi tali termini si prescinde dal parere.

## Art. 35

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:

- a) lo stato di avanzamento e modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziare e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.

3. La Giunta, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli ef-

## Capo VI

Norme attuative, transitorie e finali

## Art. 34

## Modalità attuative

(identico)

## Art. 35

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:

- a) lo stato di avanzamento e modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziare e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.

3. La Giunta regionale, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare

fetti delle misure adottate. Qualora vi siano le condizioni di fattibilità, l'efficacia delle misure è valutata mediante la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo randomizzato.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

#### Art. 36

##### Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 1° marzo 2016 le funzioni e i compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono trasferiti alla Regione.

2. Entro il termine previsto al comma 1 la Giunta regionale delibera il piano di subentro della Regione alle province. Nel piano sono disciplinate le modalità di trasferimento delle funzioni e sono individuati i beni, le risorse finanziarie umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti in essere, del contenzioso e dei procedimenti in corso.

3. La medesima deliberazione disciplina inoltre le modalità di inquadramento del personale trasferito nonché le eventuali misure perequative.

gli effetti delle misure adottate mediante, qualora vi siano le condizioni di fattibilità, la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

#### Art. 36

##### Trasferimento delle funzioni

1. A far data dal 1° luglio 2016 la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il termine previsto al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di enti locali e l'Assessore competente in materia di personale, delibera un piano di subentro nel quale sono evidenziate:

- a) le modalità di trasferimento delle funzioni;
- b) il personale di cui all'articolo 37;
- c) le risorse finanziarie correlate alle funzioni;
- d) le risorse strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili; al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);
- e) i contratti in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge, il contenzioso e i procedimenti in corso.

3. La deliberazione di cui al comma 2 disciplina inoltre le modalità di inquadramento del personale trasferito, nonché le eventuali misure perequative.

#### Art. 37

##### Trasferimento del personale

1. Il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005 è trasferito all'ASPAL; in particolare, è disposto il trasferimento:

- a) del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) del personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell'8 aprile 2014, di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale;
- c) del personale delle province a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento; si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla presente legge.

2. L'ASPAL al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operan-

#### Art. 37

##### Personale

1. È trasferito all'ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005; in particolare:

- a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale.

2. È escluso dal trasferimento il personale di cui al comma 1, lettere a) e b) che, avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), è collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016. Tale personale, nelle more del collocamento a riposo e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, rimane in servizio presso le province e la Regione, tramite l'ASPAL, attiva forme di avvalimento ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

3. L'ASPAL subentra, fino alla scadenza

te presso Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).

3. Nel rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e dei limiti assunzionali, la Regione è autorizzata a dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato del personale di cui al comma 2, a condizione che il personale sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge.

4. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al comma 3, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei Centri servizi per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e Agenzia di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi di comuni, nell'ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche.

5. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui al comma 1, lettera c).

naturale del contratto, nei rapporti di lavoro del personale delle province a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, è impiegato, in via esclusiva, nelle funzioni di cui al comma 1. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge.

4. L'ASPAL, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).

5. Nel rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e dei limiti assunzionali, la Regione, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e dell'esigenza di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate nelle attività di cui alla presente legge, dà attuazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato del personale di cui al comma 4, a condizione che il personale sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge.

6. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo e in sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica dell'ASPAL è determinata fino a un massimo di ottocento unità. A regime, le modalità di quantificazione della dotazione organica sono quelle previste dall'articolo 10, comma 4.

6. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al comma 5, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi di comuni, nell'ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche.

7. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui al comma 4.

8. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo e in sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica dell'ASPAL è determinata fino a un massimo di ottocento unità. A regime, le modalità di quantificazione della dotazione organica sono quelle previste dall'articolo 11, comma 4.

#### Art. 37 bis

##### Piano straordinario di formazione

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi per il lavoro e di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi di gestione ed erogazione delle prestazioni, gli Assessorati competenti in materia di lavoro e di personale, in collaborazione con l'ASPAL, adottano un piano straordinario di formazione per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro rispetto alle nuove funzioni previste dalla presente legge. Il piano è adottato in coerenza con gli obiettivi e a valere sulle risorse del Programma operativo FSE, obiettivo 8, azione 7.1 (Rafforzamento dei servizi per il lavoro).

#### Art. 38

Sostituzione dell'agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

1. A far data dall'entrata in vigore della

#### Art. 38

Sostituzione dell'agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

1. A far data dall'entrata in vigore della

presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 9 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

#### Capo VII

Norme di coordinamento e manutenzione legislativa

#### Art. 39

Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali

1. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005, è aggiunto il seguente:

"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);".

#### Art. 40

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati per finalità sociali dalle amministrazioni comunali ai sensi della presente legge, non costituisce rapporto di lavoro.

3 ter. L'amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).".

presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 10 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

#### Capo VII

Norme di coordinamento e manutenzione legislativa

#### Art. 39

Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali

(identico)

#### Art. 40

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 2005

(Organizzazioni di volontariato)

(identico)

## Art. 41

## Cantieri idraulico-forestali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis (Procedure di assunzione)

1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.

2. Gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale."

## Art. 42

## Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995

1. Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro".

## Capo VIII

## Abrogazioni

## Art. 43

## Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);

## Art. 41

## Cantieri idraulico-forestali

(soppresso)

## Art. 42

## Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del 1995

(identico)

## Capo VIII

## Abrogazioni e disposizioni finanziarie

## Art. 43

## Abrogazioni e disposizioni finanziarie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);

- b) legge regionale n. 20 del 2005;
- c) comma 2, articolo 5, della legge regionale n. 6 del 2012.

## Art. 44

## Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali n. 20 del 2005 e 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e successive modifiche ed integrazioni, missione 15, programmi 01, 02, 03, 08 del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

- b) legge regionale n. 20 del 2005;
- c) comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2012.

## Art. 44

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 28.955.000 per l'anno 2016 e in euro 29.800.000 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte con le risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018, e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi, come di seguito specificato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 19, comma 9 e dell'articolo 20, comma 8, pari ad euro 10.000 annui si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziare in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo I.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 (Conferenza regionale per le politiche del lavoro) si provvede nei limiti delle risorse annualmente a ciò destinate con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo III (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego) si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziare in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo I a favore dell'Agenzia regionale per il lavoro per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 (Personale) si provvede rispettivamente:

- a) quanto a euro 10.972.000 annui per il personale di cui all'articolo 37, comma 1, mediante utilizzo delle risorse già stanziare in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo I;
- b) quanto a euro 13.223.000 per l'anno 2016 e a euro 14.068.000 a decorrere dall'anno 2017, per il personale di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, mediante utilizzo delle risorse già stanziare in bilancio alla missione 15 - programma 01 - titolo I

incrementate, in termini di competenza e di cassa di euro 1.222.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 01 - programma 11 - titolo I.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo IV (Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità) e del capo V (Strumenti di politica attiva) si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di bilancio.

#### Art. 45

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).